

Contratto di locazione n. 28615.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/A - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 13 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 1 - contrassegnato dal n. int. 01 Piano T e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,36.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta da riceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28616.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/A - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 14 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 2 - contrassegnato dal n. int. 02 Piano T e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,30.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28617.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/A - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 17 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 3 - contrassegnato dal n. int. 03 Piano 1 e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,93.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28618.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/A - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 18 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 4 - contrassegnato dal n. int. 04 Piano 1 e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,86.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28619.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/A - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 21 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 5 - contrassegnato dal n. int. 05 Piano 2 e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,93.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28620.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/A - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 22 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 6 - contrassegnato dal n. int. 06 Piano 2 e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,86.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28621.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/B - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 15 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 7 - contrassegnato dal n. int. 01 Piano T e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,30.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28622.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/B - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 16 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 8 - contrassegnato dal n. int. 02 Piano T e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,36.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28623.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/B - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 19 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 9 - contrassegnato dal n. int. 03 Piano 1 e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,86.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28624.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/B - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 20 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 10 - contrassegnato dal n. int. 04 Piano 1 e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,93.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28625.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/B - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 23 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 11 - contrassegnato dal n. int. 05 Piano 2 e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,86.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

Contratto di locazione n. 28626.

1. Oggetto del contratto di locazione

Con il presente atto tra l'ATER di Vicenza, con sede in VICENZA (VI) Via Btg. Framarin n. 6 - codice fiscale 00165800244 in persona del suo Direttore RUGGERO PANOZZO nato a PIOVENE ROCCHETTE il 10/05/1954 autorizzato ai sensi del Vigente Statuto dell'ATER - qui di seguito denominata "Locatore" ed il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in PIOVENE ROCCHETTE (VI) - VIA LIBERTA', 82 - P.Iva 00256820242 - qui rappresentato dall'arch. GIULIA EBALGINELLI nata a SCHIO (VI) il 10/01/1981 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - qui di seguito denominato "Comune".

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di Reg. del 22/04/2008 e con delibera del C.d.A. di questa Azienda n. 5290/10 di Prot. del 29/4/2008, è stato approvato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 4/8/2010, con il quale, al fine di sostenere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della popolazione anziana evitando così i rischi di isolamento ed emarginazione, questa Azienda si è impegnata a cedere in locazione al Comune n. 12 alloggi a canone concordato di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili cadauno.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

il Locatore cede in locazione al Comune, che accetta, l'alloggio di Piovene Rocchette - VIA STADIO 5/B - contraddistinto al N.C.E.U. sezione urbana foglio 5 particella 2306 subalterno 24 - garage sezione urbana foglio 5 particella 2306 sub. 12 - contrassegnato dal n. int. 06 Piano 2 e costituito da n. 3 vani utili oltre agli accessori, per una superficie utile di mq. 49,47 e per una superficie convenzionale di mq. 63,93.

2. Uso dell'immobile

L'immobile così composto ed identificato all'art. 1, dovrà essere destinato ad uso civile con gli scopi abitativi meglio specificati in premessa ed è consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione, così come gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.

Il Comune provvederà ad assegnare l'alloggio in base a specifico bando autorizzato dalla Regione ed allo scopo lo sublocherà.

Trattandosi di contratto concluso dal Comune non per soddisfare esigenze abitative dirette, bensì per provvedere alle esigenze socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio, le parti si dichiarano consapevoli che al presente contratto non sono applicabili i parametri della vigente legislazione regionale sull'e.r.p. per la determinazione del canone, nè quanto in genere previsto dalle Leggi 27 luglio 1978 n. 392 e 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.

Il presente contratto si rifà pertanto a quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazioni.

Laddove gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi riguardanti l'ambito di applicazione della legge 431/98 dovessero contraddire in modo univoco quanto affermato nei precedenti commi del presente articolo, le parti si impegnano reciprocamente ad individuare soluzioni contrattuali alternative, purchè altrettanto idonee a perseguire le finalità citate in premessa e nel presente contratto di locazione.

3. Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01-01-2019 al 31/12/2022. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per altri 4 (quattro) anni salvo che il Locatore non comunichi al Comune disdetta motivata ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – della L. 431/98 da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. - contenente la specificazione del motivo invocato – almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di

tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.

Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà per ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata A.R. di disdetta dariceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

4. Corrispettivo annuo

Il corrispettivo per la locazione viene fissato in Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili fissi, non rivalutabili ISTAT, per complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00) annui così come stabilito dal Protocollo d'intesa sopra citato e dovrà essere corrisposto nella misura e modalità stabilite dal Locatore e ciò anche per l'addebito di eventuali conguagli e/o spese.

In caso di mancato pagamento totale o parziale entro la scadenza prefissata, il Comune è tenuto al pagamento dell'interesse per ritardato adempimento, in misura pari al tasso legale.

5. Riconsegna locali

Il Comune si impegna a restituire, non oltre l'ultimo giorno di locazione, i locali sgombri da persone e cose, in perfetto stato locativo e nelle migliori condizioni di efficienza e di conservazione. Ogni onere e spesa ed ogni eventuale azione necessaria allo sgombero dell'immobile si intende a carico del Comune che comunque sarà tenuto a corrispondere il canone, anche dopo la scadenza contrattuale, sino alla riconsegna dell'immobile come sopra descritto.

6. Spese di manutenzione

A norma degli artt. 1576 e 1609 del C.C., il Comune è tenuto alle riparazioni dovute ad ordinaria manutenzione derivanti da deterioramenti prodotti dall'uso.

7. Migliorie, riparazioni e modifiche

Le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite con il consenso del Locatore, sono acquisite dal Locatore stesso senza l'obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre al Locatore di pretendere dal Comune il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

8. Esonero di responsabilità

Il Locatore è esonerato dal Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa, del portiere, degli inquilini o terzi in genere.

9. Spese

Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione per la prima annualità, sono a carico del Comune e del Locatore ciascuno al 50% (cinquanta per cento).

L'onere di procedere al versamento annuale dell'imposta di registro è a carico del Locatore, che provvederà a richiedere al Comune la quota a suo carico.

Le spese condominiali sono a carico del Comune.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta del Comune e previo consenso del Locatore, rispetto alla scadenza indicata al precedente art. 3 saranno poste a carico del Comune recedente solo ed esclusivamente le spese di bollo e di registro e tutti gli altri oneri di chiusura del relativo contratto.

10. Consegna locali

L'unità immobiliare oggetto della locazione è quella riportata all'art. 1.

11. Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, agli usi e consuetudini locali.

12. ACE/APE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Legisl. 192/2005 e s.m.i., l'Azienda consegna al Comune l'Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica rilasciato in data 02-02-2016 da soggetto

certificatore nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa applicabile, con la precisazione che, a decorrere da tale data, non si sono verificate cause di decadenza. Il Comune dà pertanto atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'alloggio.

13. Foro competente

Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto, qualora non composte amichevolmente, è espressamente stabilito tra le parti il Foro di Vicenza.

Vicenza, data della marca temporale apposta.

Contratto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

per l'A.T.E.R.

Il Direttore Ruggero Panozzo

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

art. 2 uso dell'immobile;

art. 3 durata;

art. 4 corrispettivo annuo;

art. 6 spese di manutenzione;

art. 7 migliorie, riparazioni e modifiche;

art. 8 esonero di responsabilità;

art.13 foro competente.

per il Comune di Piovene Rocchette

Arch. Giulia Ebalginelli